



Il nuovo OIC 15 sui crediti: alcune considerazioni

Nel mese di giugno 2014 l'Organismo Italiano di Contabilità ha elaborato e pubblicato la nuova edizione dei principi contabili OIC 15 (Crediti), OIC 20 (Titoli di debito) ed OIC 21 (Partecipazioni ed azioni proprie). La revisione di tali principi è stata realizzata nell'ambito del progetto di aggiornamento del set principi contabili nazionali emanati negli anni precedenti dallo stesso Organismo Italiano di Contabilità.

I nuovi principi si applicheranno a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014; tuttavia è possibile, come solitamente previsto dai principi contabili internazionali ("IAS/ IFRS"), l'applicazione in via anticipata.

L'OIC 15 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa ed è destinato alle società che redigono i bilanci d'esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.

In relazione ai temi di dettaglio, rispetto al precedente OIC 15 (nella versione rivista del 13 luglio 2005) la nuova edizione, tra gli altri, ha principalmente provveduto a:

- fornire chiarimenti in merito alla cancellazione dei crediti;
- chiarire alcuni aspetti del procedimento di valutazione collettiva dei crediti (concetto di classi omogenee), nonché alcuni aspetti specifici delle svalutazioni dei crediti (crediti assicurati da garanzie o assicurati);
- fornire alcuni chiarimenti in ordine allo scorporo/attualizzazione dei crediti;
- precisare che nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà si iscrive in sede di consegna del bene il ricavo della vendita dal momento che il mantenimento della proprietà assolve solo ad una funzione di garanzia, mentre i rischi e i benefici connessi alla proprietà sono immediatamente trasferiti.

Sui primi due aspetti è opportuno effettuare qualche considerazione di approfondimento.

La nuova versione del principio prevede una sezione dedicata al tema della cancellazione dei crediti, che con ogni probabilità, è la parte più innovativa rispetto al precedente OIC 15. Infatti, anche se la precedente versione dell'OIC 15 già consentiva la possibilità della cancellazione del credito dal bilancio a seguito di un'operazione di cessione, la versione rivisitata dello stesso principio permette tale cancellazione solo nel caso di operazioni che trasferiscono in maniera sostanziale tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. Il

nuovo OIC 15 nello specifico prevede che un credito possa essere cancellato dal bilancio quando:

- i diritti contrattuali sui flussi finanziari dal credito si estinguono;
- oppure
- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e contestualmente vengono trasferiti nella sostanza tutti i rischi inerenti al credito stesso (OIC 15, par.57).

In tal caso è evidente come la nuova versione dell'OIC 15 riprende i concetti di cancellazione del credito (c.d. derecognition) e di trasferimento dei rischi già evidenziati nei principi contabili internazionali (IAS 39). E' da notare, tuttavia, che il Documento di ricerca Assirevi n. 109 già introduceva la tematica applicativa del "factoring" e dei criteri di "derecognition" dei crediti alla luce delle regole previste dal principio contabile internazionale IAS 39 in merito alle modalità di rappresentazione e valutazione delle operazioni di factoring pro-soluto nei bilanci dei cessionari (società di factoring) secondo i principi IAS. Di certo appare rilevante, in tal senso, l'allineamento di tali concetti nel corpo e definizione dei principi contabili italiani da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità. L'applicazione operativa delle nuove disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di cessione dei crediti è, poi, agevolata dal contenuto delle Appendici dello stesso principio, come, ad esempio, l'Appendice C che fornisce un elenco di casi che permettono la cancellazione del credito (ad esempio: forfaiting, datio in solutum, cessioni pro-soluto ovvero operazioni che comportano il trasferimento di tutti i rischi) e di casi che non prevedono la cancellazione dei crediti (ad esempio: mandato all'incasso, pegno su crediti, cessioni pro-solvendo ovvero operazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi).

L'Appendice D illustra invece le rilevazioni contabili da effettuare in un'operazione di cessione dei crediti. A prescindere dalle esemplificazioni, si rileva come in più aspetti la nuova disciplina, sebbene differente in alcuni aspetti, tenda sempre più ad essere uniforme e in linea con quanto previsto dagli IAS/IFRS.

Infatti come indicato nell'appendice B dello stesso principio OIC, l'approccio secondo cui al trasferimento delle titolarità del diritto di riscossione del credito non corrisponda il trasferimento del rischio è in linea con quanto previsto nei principi contabili internazionali. Ciò nonostante tra il principio OIC e lo IAS 39 restano immutate alcune differenze: nell'OIC ci si riferisce al trasferimento solo dei rischi mentre nei principi contabili internazionali

occorre che siano trasferiti anche i benefici. Con tale scelta, nell'ottica di una semplificazione, risulterebbe anche più semplice una ricostruzione del credito, senza tenere in considerazione il raro caso che non vengano trasferiti anche i benefici insieme ai rischi. La differenza con gli IAS permane anche nel caso di un trasferimento parziale dei rischi: gli IAS/IFRS considerano un ulteriore fattore, cioè il trasferimento del controllo sul credito ceduto al cessionario, con possibilità di cancellazione parziale dello stesso. Quindi, restando in tema di OIC, secondo la nuova versione dell'OIC 15 se i rischi non sono trasferiti il credito non può essere cancellato e occorre rilevare in bilancio un debito di natura finanziaria a fronte del corrispettivo ricevuto per la cessione, con i costi connessi all'operazione registrati a conto economico in base alla loro natura.

Anche per quanto riguarda il secondo punto, cioè il procedimento di valutazione collettiva dei crediti, risulta qualche novità. La stima del fondo svalutazione crediti è in primis effettuata in base a valutazioni analitiche anche se, come nella precedente versione del principio, è possibile stimare lo stesso fondo anche in base a valutazioni non analitiche; mentre la novità principale riguarda la tipologia dei crediti che possano rientrare in un processo di valutazione forfettario. Il processo di valutazione forfettario ai fini di una stima del fondo svalutazione crediti è ammesso "Qualora sia possibile raggruppare i crediti anomali d'importo non significativo in classi omogenee che presentino profili di rischio simili (ad esempio settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie)"; questa suddivisione per classi omogenee è la novità principale presente nella nuova versione. Il principio, oltre ad indicare che "stime forfettarie delle perdite su crediti sono applicabili ai crediti diversi da quelli anomali", ribadisce che le formule eventualmente utilizzate per la determinazione della ragionevole attesa di perdite su crediti "Non possono essere trasformate in comportamenti automatici", in quanto occorre siano costantemente monitorate, variandole al modificarsi delle condizioni alla base delle stesse. E' da segnalare anche l'esempio riportato nella nuova versione del principio: infatti in precedenza era riportata un formula basata per lo più sulla percentuale di vendite del periodo. Nel nuovo principio si considera "la percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura economica", tenendo conto quindi di un processo del deterioramento del credito nel tempo che sembra più attinente e rappresentativo per una stima congrua e corretta di svalutazione dei crediti.

In merito infine al terzo e al quarto punto segnaliamo sinteticamente che la nuova versione dell'OIC 15 precisa che l'attualizzazione riguarda i soli crediti commerciali e che gli interessi attivi devono essere quantificati come differenza tra il valore nominale e l'ammontare del corrispettivo a pronti; che la rilevazione del ricavo di vendita e del relativo credito avvengano alla consegna (e non quando si ha passaggio della proprietà, individuato ex art.1523, c.c., nel pagamento dell'ultima rata), in ragione del fatto che il compratore assume i rischi sin dal momento della consegna mentre la riserva di proprietà assolve solo ad una funzione di garanzia.

A cura di:

Salvatore Apolito

Nicola Taranto

Pierpaolo Mosca